TM & PARTNERS SCF

ARBITRO PER LE CONTROVERSIE FINANZIARIE

Il cliente non professionale può rivolgersi all’Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF), istituito presso la Consob, per la risoluzione extragiudiziale delle controversie con i consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria di cui agli articoli 18-bis e 18-ter del TUF, relative alla violazione degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza nell’esercizio dell’attività disciplinata dalla Parte II del TUF.

Ambito e tutele

La richiesta di somme di denaro non può superare 500.000 euro. Sono esclusi i danni non patrimoniali e quelli che non costituiscono conseguenza immediata e diretta dell’inadempimento o della violazione degli obblighi previsti.

Il diritto di ricorrere all’ACF è irrinunciabile e può essere esercitato anche quando il contratto contiene clausole che rinviano ad altri organismi di risoluzione extragiudiziale, nel rispetto dei requisiti di ammissibilità previsti dal Regolamento ACF.

Prima del ricorso

Occorre avere già presentato alla società un reclamo sugli stessi fatti. Si può ricorrere dopo una risposta insoddisfacente oppure dopo 60 giorni senza risposta. Il ricorso deve essere presentato entro un anno dal reclamo; riguarda operazioni o comportamenti risalenti a non oltre dieci anni prima del ricorso. Sugli stessi fatti non devono essere in corso altre procedure di risoluzione extragiudiziale.

Come presentarlo

Il ricorso è gratuito e si presenta online sul sito ufficiale dell’ACF, direttamente oppure tramite un procuratore o un’associazione dei consumatori. Per requisiti completi, documenti e istruzioni aggiornate: www.acf.consob.it - Quando e come fare ricorso.

Aggiornamento: 29 ottobre 2026. Riferimenti: Regolamento ACF, delibera Consob n. 19602/2016 e successive modifiche; istruzioni ufficiali ACF.